

Cass. civ. Sez. lavoro, 14/07/2001, n. 9588

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Fatto Diritto P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

1. Dott. Guglielmo Sciarelli - Presidente -
2. " Alberto Spanò - Consigliere -
3. " Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere -
4. " Giuseppe Cellerino - Consigliere -
5. " Aldo De Matteis - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

DA

DE MAIO CARMINE, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Suprema Corte Di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Pugliesi del foro di Avellino come procura in calce al ricorso

Ricorrente

CONTRO

FARINA ROSALBA

Intimata

per la cassazione della sentenza n. 557/99 del Tribunale del Lavoro di Avellino del 10.11.1998 / 19.5.1999 nella causa iscritta al n. 33 del R.G. anno 1998.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis; udito l'Avv. Filippo Pugliesi per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo motivo.

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 19 luglio 1993, Rosalba Farina conveniva l'INPS dinanzi al pretore di Avellino - Sezione Distaccata di Montorio Superiore - la ditta Cadema di De Maio Carmine per sentire accertare il credito di L. 72.268.669 per differenze retributive, in relazione alle mansioni svolte con funzioni di ragioniere con la qualifica di impiegata di concetto di 2° livello.

Il pretore adito, all'esito dell'istruzione, con sentenza n. 106 del 1997 riconosceva alla Farina il credito di L. 45.705.633, oltre accessori.

Tale decisione, appellata da Carmine De Maio in via principale e dalla Farina in via incidentale, con sentenza del 10 novembre 1998/19 maggio 1999 del Tribunale di Avellino veniva confermata con riguardo ai motivi del gravame principale e riformata in relazione al gravame incidentale riconoscendosi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata dal pretore ed il calcolo degli interessi stessi sulle somme per i diversi titoli dedotti in lite, via via rivalutate.

Il Tribunale, con riguardo alla data di inizio della prestazione, condivideva la decisione pretorile sulla base delle deposizioni dei testi escussi e, in relazione al valore probatorio delle ricevute di pagamento, riteneva che la Farina avesse fatto fronte all'onere probatorio con la deposizione dei testi Parrella e Bainbridge in ordine alla misura della retribuzione mensile, non smentita dalla esibita documentazione.

Lo stesso Tribunale riteneva, infine, non provata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per Cassazione il De Maio, mentre la Farina non si è costituita in sede di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile di ufficio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

In particolare rileva che i giudici di appello hanno fatto decorrere la data di inizio delle prestazioni dal gennaio 1990, quando nessuna risultanza lo dice e le collocazioni temporali riferite dai testi escussi sono contrastanti, pur avendo gli stessi giudici privilegiato le deposizioni dei testi Parrella e Bainbridge rispetto a quelle dei testi Petrone, Della Ragione Ludovico e Giuseppe; aggiunge che gli stessi giudici immotivatamente non hanno ammesso nuove prove (specificamente quella di Rolando Lambiase), benché rese necessarie da quelle raccolte.

La censura è priva di pregio e non merita di essere condivisa.

Al riguardo si osserva che il Tribunale, valutati i testi, ha concluso ritenendo che gli stessi rendessero più attendibile la versione di parte attrice, con ciò superando il fatto che i testi non avessero riferito del gennaio 1990. D'altro canto i giudici di merito hanno valutato le discrepanze delle deposizioni testimoniali attraverso un apprezzamento globale; hanno inoltre giustificato la non ammissione della deposizione del teste Lambiase, per essere stata avanzata a prova dei testi già esaurita e per non essere stata comunque

ritenuta, in relazione alla dichiarazione scritta dello stesso Lambiase, idonea a inficiare la versione resa dalla teste Parrella.

La valutazione dei giudici di appello così condotta è corretta e non è censurabile in questa sede di legittimità, e ciò in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito, al quale spetta valutare gli elementi probatori, controllarne l'attendibilità, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova, con l'unico limite di indicare le ragioni del proprio convincimento ("ex plurimis" Cass., 26 novembre 1998, n. 6380, Cass., 12 marzo 1996, n. 2008; Cass., 6 settembre 1995, n. 384), il che si è verificato, come già detto, nel caso di specie.

Con il secondo motivo il De Maio lamenta violazione dell' *art. 2967 cod. civ.* , in relazione *all'art. 360, n. 3, c.p.c.* , nonché vizi della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Al riguardo il ricorrente rileva di avere fornito la prova documentale, costituita dalle ricevute di pagamento sottoscritte per ricevuta e quietanza dalla Farina e confermate dalle risultanze dei libri paga ed equipollenti, a fronte della quale nessuna impugnativa è stata proposta dalla lavoratrice: aggiunge che in presenza di tale quadro probatorio appaiono insufficienti le dichiarazioni delle teste Parrella, la quale riferisce circostanze del tutto generiche, e Bainbridge, la quale richiama un solo episodio riguardante la riscossione di un assegno inferiore a un milione da parte della Farina nel 1990.

I rilievi esposti non sono fondati.

Con riguardo al valore probatorio delle buste paga, sottoscritte per ricevuta e quietanza dal lavoratore, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, nel senso che non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine alla insussistenza del carattere di quietanza nelle sottoscrizioni di buste paga (Cass., 24 giugno 1998, n. 6267; Cass., 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass., 6 marzo 1986, n. 1484).

Orbene nel caso di specie i giudici di appello con valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, hanno affermato che la Farina ha dimostrato, attraverso la deposizione della teste Parrella di avere percepito per l'anno 1990 retribuzione mensile pari a L. 700.000, inferiore all'importo indicato sui prospetti paga.

D'altro canto non censurabile appare anche l'ulteriore affermazione del Tribunale circa la inidoneità dell'altra documentazione esibita dal De Maio a inficiare le risultanze anzidette, atteso che né gli attestati dei contributi INPS né il libro matricola contengono riferimenti alla Farina.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione *all'art. 360, n. 5, c.p.c.*, nonché violazione degli *artt. 213, 2697 e 2729 cod. civ.* , in relazione *all'art. 360, n. 3, c.p.c.*

Sostiene di avere, con l'esibizione del documento datato 28 settembre 1992, convenuto con la dipendente un'assunzione a tempo parziale ("part time") per 20 ore settimanali con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e che tale documento reca la firma per accettazione della Farina, sicché la conclusione del Tribunale con il ricorso a una presunzione di non avvenuto mutamento dell'orario di lavoro appare illogica ed immotivata.

La doglianza è infondata, in quanto i giudici di appello, preso atto dell'intervenuto patto, sulla base delle risultanze testimoniali ritengono non provata la circostanza della trasformazione del rapporto nel suo profilo orario.

In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio di Cassazione, non essendosi la Farina costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, addì 2 maggio 2001

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 LUGLIO 2001.